

Seduta n. 334 di mercoledì 9 giugno 2010

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FARINA COSCIONI ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; LIVIA TURCO ED ALTRI; DI VIRGILIO E PALUMBO; MURA ED ALTRI; MINARDO ED ALTRI; DI PIETRO ED ALTRI; SCANDROGLIO ED ALTRI; ZAZZERA; DE POLI ED ALTRI: PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GOVERNO DELLE ATTIVITÀ CLINICHE PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (A.C. 278-799-977-TER-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909-A)

AC 278-A - *Questione pregiudiziale*

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali e dalla I Commissione della Camera mettono in luce la chiara invasione della competenza legislativa delle regioni nella materia oggetto del provvedimento;

la giurisprudenza della Corte costituzionale evidenzia come il nuovo quadro di riferimento sia «caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente (...) anzitutto della materia "tutela della salute", assai più ampia rispetto alla precedente materia "assistenza sanitaria ospedaliera"» (sentenze n. 270 del 2005 e n. 181 del 2006) e che con la riforma del Titolo V della Costituzione il quadro delle competenze è stato profondamente rinnovato; in tale quadro le regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengono di essere titolate, approvando una propria disciplina legislativa anche sostitutiva di quella statale;

nelle sentenze n. 336 del 2005, n. 50 del 2007 e n. 237 del 2009 la Corte costituzionale ha rilevato che «la nozione di "principio fondamentale", che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le "materie" hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo ed è il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l'interprete deve valutare nella loro obiettività»;

secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze della Corte costituzionale n. 422 del 2006, n. 50 del 2007 e n. 371 del 2008), è in particolare ascrivibile alla materia «tutela della salute» la disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario;

talune delle disposizioni recate dal testo - pur configurandosi come «principi fondamentali» e nonostante la titolarità degli interventi siano posti in capo alle regioni - intervengono su una materia rientrante nell'ambito della competenza concorrente tra lo Stato e le regioni con norme che appaiono, in parte, specifiche e di dettaglio;

si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), riguardante il collegio di direzione; all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che detta norme sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e le modalità di valutazione di tali requisiti; all'articolo 4, relativo all'attribuzione di incarichi di studio, di struttura semplice e complessa, ai dirigenti medici; all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 2, che interviene sull'organizzazione dipartimentale, materia che attiene alle competenze regionali;

del resto, anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, afferenti le attività libero-professionali dei dirigenti medici e la libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche,

attenendo ai modelli organizzativi del sistema sanitario, propri della competenza regionale, appaiono lesive della potestà legislativa regionale in materia,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 278 abb.-A.

n. 1. Lenzi, Livia Turco, Miotto, Amici, Bressa, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroolini, Giovanelli, Zaccaria.